



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**Servizio Commercio - SUAP**

Provvedimento n. 19

lì, 19/12/2022

OGGETTO: Saldi stagione invernali e saldi stagione estiva anno 2023

**IL FUNZIONARIO**

Richiamato l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.°114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "*vendite straordinarie*".

Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n.°28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n.°3, che disciplina le "vendite di fine stagione".

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che dispone:

- conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede interistituzionale, in data 24 marzo 2011, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
  - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
  - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.

Considerato che:

- in applicazione delle citate indicazioni di coordinamento si desume che per l'anno 2023, le date di inizio saldi corrispondono a giovedì 5 gennaio per i saldi invernali e sabato 1° luglio 2023 per i saldi estivi
- la durata stabilita dal Comune di Beinasco è di otto settimane a partire dalle suddette date di inizio.

### **DISPONE**

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di “**fine stagione invernali**” per l'anno 2023 nell'arco di tempo:

**5 GENNAIO 2023 – 2 MARZO 2023**

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di “**fine stagione estive**” per l'anno 2020 nell'arco di tempo

**1 LUGLIO 2023 – 26 AGOSTO 2023**

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile per il pubblico, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione;**
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata L.R. 12 novembre 1999 n. 28, “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet, o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento al fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;
- ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs 114/1998 “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.

### **AVVERTE**

Che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D. Lgs del 6 settembre 2005, n. 206.

Che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”.

### **COMUNICA**

Che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. Lvo

31.3.1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

SV/gg/sv

Y:\COMMERCIO\saldi\2023\PROV FUNZIONARIO - DATA INIZIO SALDI INVERNALI E SALDI ESTIVI 2023-sv.docx

**IL FUNZIONARIO**  
**Sebastiano Valentino \***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 19/12/2022 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.